

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	40
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	50

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	46
Sui lavori della Commissione .....	46

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	55

##### INTERROGAZIONI:

5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo ..	48
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona .....	48
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	59
5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia .....	49
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera .....	49
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	63
AVVERTENZA .....	49

##### SEDE REFERENTE

Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

**La seduta comincia alle 12.30.**

##### Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) rileva che in occasione di diverse visite effettuate presso istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, ha constatato una eterogenea applicazione del Regolamento penitenziario e delle circolari

attuative, che l'ha lasciata al dir poco perplessa. Un esempio è rappresentato da come viene considerata diversamente la questione degli accompagnatori dei parlamentari: in alcuni istituti è sufficiente che si tratti di collaboratori, in altri è invece necessario un rapporto di impiego. Considerato che, a fronte di questa confusione normativa, ha più volte chiesto senza successo alle direzioni delle carceri di poter prendere conoscenza delle disposizioni del Regolamento e delle circolari attuative applicate al caso concreto, invita la Presidenza della Commissione a farsi carico di questa Sua richiesta, al fine di poter comprendere quale siano i testi del Regolamento penitenziario e delle circolari attuative che dovrebbero trovare applicazioni nelle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto della richiesta dell'onorevole Bernardini, assicurando che sarà rappresentata al Governo.

#### **Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.**

**C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'11 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna proseguirà l'esame degli emendamenti presentati al nuovo testo base adottato dalla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Paniz 7.5; approva gli emendamenti Cilluffo 8.1 e Duilio 8.2 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Vitali 9.1; approva gli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.2 e 9.3 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 9.4; approva gli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.5 e Bernardini 9.6 (*vedi*

*allegato 1*); respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 9.7; approva l'emendamento Vitali 9.8 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Cilluffo 9.9; approva gli identici emendamenti Cavallaro 9.10 e Lussana 9.11 (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Cassinelli 9.12, D'Ippolito Vitale 9.13 e Cilluffo 9.14.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 9.15, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cilluffo 9.16, D'Ippolito Vitale 9.17 e 9.18; approva l'emendamento D'Ippolito Vitale 9.19 (*vedi allegato 1*).

Roberto CASSINELLI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cassinelli 9.20 (*Nuova formulazione*) e D'Ippolito Vitale 9.21 (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bernardini 9.22. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Vitali 9.23; approva l'emendamento Samperi 9.24, fatto proprio dall'onorevole Cavallaro, e l'emendamento D'Ippolito Vitale 10.1 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 10.2.

Roberto CASSINELLI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 10.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Cassinelli già numerato come 10.3, in quanto originariamente riferito all'articolo 10, in seguito alla riformulazione risulta ora riferito all'arti-

colo 26 ed assume quindi la numerazione 26.10 (*vedi allegato 1*). Sarà pertanto posto in votazione successivamente, insieme alle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 26.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Ippolito Vitale 11.1, Bernardini 12.1 e Cilluffo 12.2.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 12.3 e ne raccomanda l'approvazione. Rileva come l'articolo 12, seppure introdotto con l'intenzione di superare le difficoltà pratiche che si riscontrano ogni qualvolta sia necessario stipulare un atto con l'intervento di tutti i condomini, ponga seri dubbi di compatibilità con il rapporto giuridico che lega l'amministratore e i condomini. In base all'attuale formulazione del testo, laddove l'amministratore adottasse atti di disposizione senza previo mandato, i condomini rimarrebbero sprovvisti di tutela e non potrebbero opporre ai terzi il difetto dei poteri di rappresentanza. Si prevede, infatti, che «ogni limite o condizione ai poteri di rappresentanza si considera non apposto». Qualora, invece, non fosse questa la *ratio* ispiratrice, l'articolo sarebbe allora superfluo, poiché l'amministratore che attua o esegue deliberazioni assembleari rappresenta inevitabilmente anche i condomini assenti o dissenzienti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Duilio 12.3, approva gli emendamenti Cassinelli 12.4 e 13.1 del relatore (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Cilluffo 13.2; approva gli identici emendamenti Vitali 13.3 e D'Ippolito Vitale 13.4 (*vedi allegato 1*).

Francesca CILLUFFO (PD) invita ad una ulteriore riflessione sul proprio emendamento 14.1, volto a sopprimere l'espressa previsione del *quorum* costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione. Osserva, in particolare, come, poiché l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 1136 precisa quale sia il *quorum* deliberativo, che coincide con il quo-

rum costitutivo, sia evidente che la deliberazione dovrebbe essere assunta all'unanimità. Non occorre, dunque, introdurre il *quorum* costitutivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritenendo che la questione meriti ulteriori approfondimenti, propone l'accantonamento dell'emendamento Cilluffo 14.1.

La Commissione approva la proposta di accantonamento dell'emendamento Cilluffo 14.1; respinge, quindi, l'emendamento Bernardini 14.2.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 14.3 e ne raccomanda l'approvazione. Evidenzia come la proposta emendativa affronti un particolare problema, relativo a quei contesti nei quali vi sia la presenza di numerosi proprietari di soli box o cantine del tutto disinteressati alle vicende condominiali, che disertano le assemblee rendendo complesso il raggiungimento delle soglie minime per deliberare validamente. L'emendamento è volto a sterilizzare il voto di questi condomini, ma al solo fine del numero legale: laddove, viceversa, essi si presentino in assemblea, il loro voto conta al pari di quello di chiunque altro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Duilio 14.3 e D'Ippolito Vitale 14.4.

Luigi VITALI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 16.1.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 16.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Vitali 16.1 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Giammanco 16.2 non sarà posto in votazione in quanto assorbito dal primo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vitali 18.1 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Bernardini 18.2; approva l'emendamento 18.100 del relatore (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Vitali 18.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 18.4, si intende che questi di abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 20.1 (*vedi allegato 1*).

Luigi VITALI (PdL) ritira il proprio emendamento 21.1.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira l'emendamento D'Ippolito Vitale 21.2, del quale è cofirmatario.

Francesca CILLUFFO (PD) dichiara di non condividere l'emendamento Vitali 21.3, che introdurrebbe una norma pleonastica.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 21.3 (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 23.1, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Vitali 23.2 (*vedi allegato 1*).

Luigi VITALI (PdL) ritira il proprio emendamento 25.1.

Lino DUILIO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 25.2, con la quale si chiede di precisare che il Repertorio ivi previsto riguarda solo i condomini e non anche i relativi amministratori.

La Commissione approva l'emendamento Duilio 25.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 25.2 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Cilluffo 25.3.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira l'emendamento D'Ippolito Vitale 25.4, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Cilluffo 25.5.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 25.6, volto ad istituire e regolare il registro degli amministratori di condominio prevedendo specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed affidabilità degli iscritti e un sistema disciplinare minimo, gestito dall'Agenzia del territorio. Una disposizione transitoria prevede che chi oggi eserciti l'attività possa continuare a farlo, anche in deroga ai requisiti professionali. Si regola, inoltre, l'importante materia della prestazione di servizi di amministrazione di condominio in forma societaria, stabilendo quali siano i soggetti tenuti al rispetto dei requisiti di legge. Sottolinea quindi come, benché l'iscrizione sia requisito necessario per la nomina ad amministratore, la norma non limiti la concorrenza: non si costituisce un ordine né occorre superare un esame di Stato; inoltre, per le piccole realtà, si prevede che i condomini possano sempre essere nominati amministratori dei condomini di cui fanno parte, anche se non iscritti al registro.

Precisa quindi come il proprio emendamento 25.7 contenga una sola variante rispetto alla disciplina dell'emendamento precedentemente illustrato, prevedendo che l'iscrizione nel registro non costituisca requisito legale per lo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio, ma rappresenti una sorta di certificazione pubblica di competenza e affidabilità, spendibile sul mercato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario sull'emenda-

mento Duilio 25.6 e parere favorevole, ove riformulato, sull'emendamento Duilio 25.7. Precisa che la riformulazione dovrebbe consistere nella soppressione della parte consequenziale dell'emendamento 25.7, resa sostanzialmente inutile dall'approvazione dell'emendamento 25.2 (*Nuova formulazione*).

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime forti perplessità sugli emendamenti in questione, ritenendo che la materia richieda ulteriori approfondimenti. Auspica che il Registro sia gratuito per coloro che vi si iscrivono e, nel caso uno dei due emendamenti dovesse essere approvato dalla Commissione, preannuncia che nella successiva fase dell'esame presenterà degli emendamenti correttivi.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Duilio 25.7, che appare conforme alle direttive europee ed ai principi del provvedimento recentemente approvato dalla Camera in tema di professioni non regolamentate, ispirato da una forte spinta alla liberalizzazione. Si riferisce, in particolare, all'A.C. 1934-A e abbinate, ora all'esame del Senato, recante « Disposizioni in materia di professioni non regolamentate ». Non condivide, invece, l'emendamento Duilio 26.6, proprio perché prevede che l'iscrizione al Registro sia requisito necessario per la nomina ad amministratore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che gli emendamenti in questione possano validamente contribuire ad accrescere la trasparenza dei comportamenti e la competenza degli amministratori di condominio. Dichiara di preferire la formulazione dell'emendamento 25.6.

Antonio DI PIETRO (IdV) si dichiara contrario all'istituzione di nuovi registri nei quali si possano riscontrare dati e notizie già presenti in altri registri pubblici e sottolinea come la duplicazione di registri costituisca una complicazione burocratica della quale non si avverte il biso-

gno. In ogni caso esprime la propria contrarietà alla configurazione dell'iscrizione al registro quale requisito necessario per la nomina ad amministratore.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, chiarisce come non vi sia alcuna intenzione di istituire albi laddove le direttive europee e la recente tendenza normativa alle liberalizzazioni non lo consentirebbero. Esiste tuttavia un problema, segnalato dalla società civile e dalle stesse associazioni di categoria, che è quello di porre un limite a fenomeni di diletantismo, spesso anche evidenziati dalla cronaca. Conferma quindi il proprio parere favorevole sull'emendamento Duilio 25.7, che rappresenta un'accettabile formula di compromesso. Il registro che si intende istituire, infatti, si pone quale importante strumento di trasparenza che possa essere utilizzato da chi abbia bisogno di consultare un elenco di professionisti. Ciò non esclude che alla disciplina in questione, all'esito di ulteriori riflessioni, possano e forse debbano essere apportati taluni correttivi in un secondo momento. Condivide, in particolare, l'osservazione dell'onorevole Conto, secondo il quale non dovrebbero esservi costi per chi si iscrive al registro.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che lo strumento che si vuole istituire sia sproporzionato rispetto al fine che si intende raggiungere, ritenendo che potrebbe essere sufficiente, ad esempio, limitarsi a chiedere il certificato penale e sarà poi l'assemblea condominiale a decidere se vorrà o meno nominare quel determinato soggetto come amministratore. A suo giudizio, inoltre, si tratta di un passo indietro rispetto alla disciplina del citato provvedimento in materia di professioni non regolamentate, che si basa sui principi di sussidiarietà ed autocertificazione, mentre con gli emendamenti in questione si disciplina la materia con legge, per di più con delle norme che comporteranno dei costi.

Mario CAVALLARO (PD) rileva come il provvedimento citato dai colleghi Ferranti

e Contento, applicabile a tutte le professioni non ordinistiche, compresa quella di amministratore di condominio, si basi su un sistema di autocertificazione. In sostanza sono le associazioni di categoria ad essere titolari del potere di dichiarare che i propri associati sono idonei all'esercizio della professione. In quest'ottica non sembra quindi più possibile istituire un registro, a meno che non si voglia introdurre nell'ordinamento una norma speciale.

Lino DUILIO (PD) precisa come gli emendamenti in questione siano il frutto di anni di approfondimento e di confronto con gli operatori e gli utenti del settore; più in generale con tutti i rappresentanti del « mondo del condominio », dal quale emerge unanime l'esigenza di creare un sistema che dia evidenza pubblica delle caratteristiche personali e professionali di figure, quali gli amministratori di condominio, che gestiscono interessi di estrema rilevanza. Si tratta, in sostanza, di creare un meccanismo che consenta di compiere una scelta consapevole in ordine a chi dovrà amministrare una realtà importante come il condominio.

Sottolinea, inoltre, come il sistema che si va delineando in via generale per le professioni non ordinistiche, che attribuisce centralità alle associazioni e alla relativa titolarità di un potere di autocertificazione, difficilmente si dimostrerebbe efficace con riferimento agli amministratori di condominio, posto che solo una minima percentuale di costoro risulta iscritta alle relative associazioni.

In considerazione di quanto emerso dal dibattito, ritira il proprio emendamento 25.6 ed accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 25.7.

La Commissione approva l'emendamento Duilio 25.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira l'emendamento D'Ippolito Vitale 26.1, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cassinelli 26.10

(già 10.3) e gli identici emendamenti Angela Napoli 26.2, Cesario 26.3 e Carfagna 26.4 (*vedi allegato 1*); respinge l'emendamento Cassinelli 26.5, fatto proprio dall'onorevole Contento.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 32.01, volto ad istituire un fondo di garanzia che, integrando la garanzia fornita dalla già prevista polizza assicurativa, assicuri un indennizzo ai condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, abbiano subito un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione del beni del debitore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Duilio 32.01.

Lino DUILIO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 32.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bernardini 32.03.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la Commissione aveva accantonato l'emendamento Cilluffo 14.1.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, tenuto conto delle argomentazioni esposte dall'onorevole Cilluffo e rilevato come la disposizione che precisa il *quorum* costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione possa creare incertezze interpretative, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Cilluffo 14.1 (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 5 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere entro martedì 10 luglio scorso, ricorda che il Ministro si è riservato di accogliere o meno la richiesta della Commissione di poter esprimere il parere sullo schema di decreto in esame entro l'8 agosto prossimo, cioè entro il termine fissato per l'espressione del parere sullo schema di decreto sui tribunali. Chiede quindi al rappresentante del Governo se nel frattempo sia stata sciolta la riserva dal Ministro.

Il sottosegretario Antonino GULLO comunica che il Ministro non ha ancora sciolto la riserva.

Nicola MOLTENI (LNP) esprime scontento per la circostanza che la Commissione non abbia ancora avuto una risposta dal Ministro, il quale probabilmente si

trova in forte imbarazzo per la forte contrarietà che ha riscontrato da parte della Commissione sul testo presentato dal Governo. Ritiene quindi che la Commissione non debba attendere una proroga dei termini, ma procedere immediatamente all'espressione di un parere contrario.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto della risposta del sottosegretario e che la maggioranza dei gruppi ritiene opportuno attendere una risposta definitiva da parte del Ministro, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata martedì 17 luglio.

**Sui lavori della Commissione.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, intervenendo in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la « Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 » (Atto n. 494), comunica di aver trasmesso al Ministro della Giustizia una richiesta di dati ed informazioni presentata dai relatori, onorevoli Costa e Ferranti, e sottoscritta da deputati di diversi gruppi con la quale si chiede al Governo: « l'acquisizione presso il DOG del Ministero della Giustizia degli atti istruttori o della relazione di sintesi menzionata al paragrafo 1.2 della relazione illustrativa, nonché della relazione del gruppo di studio ministeriale e dei relativi allegati; il quadro degli immobili utilizzati attualmente come sede degli uffici giudiziari suddivisi per distretto, con i relativi costi di gestione e l'indicazione degli edifici di nuova costruzione, di quelli in fase di realizzazione e/o di ultimazione nonché delle ristrutturazioni effettuate negli ultimi dieci anni; l'analisi relativa alla capienza e/o potenzialità di « accoglienza » da parte degli uffici giudiziari accorpanti; le relazioni delle DDA menzionate a pag. 6 della relazione illustrativa; l'indicazione della massima distanza che vi è tra la sede di un tribunale accorpante ed un comune rientrante nella circoscrizione di un tribunale ad esso accorpato. »

Avverte altresì di aver scritto a tutti i Presidenti di Corte d'Appello al fine di acquisire dai Consigli giudiziari costituiti presso ciascun distretto di Corte d'appello sia osservazioni, ciascuno per i territori di competenza, con particolare riferimento alla razionalità e congruenza della nuova redistribuzione territoriale, alla sufficienza e all'adeguatezza delle strutture logistiche riguardanti le sedi « accorpanti », all'eventuale impatto negativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata ed alle specificità territoriali, sia eventuali proposte alternative in relazione ai punti suindicati nonché con riferimento alla soppressione delle sedi di tribunali e sezioni distaccate.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene opportuno costituire un Comitato ristretto al fine di consentire un confronto diretto tra il Governo ed i deputati di tutti i gruppi e non solo quelli di alcuni gruppi di maggioranza, come finora avvenuto al di fuori delle aule parlamentari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che nell'ambito dell'esame degli Atti del Governo non può essere costituito un Comitato ristretto, così come invece in sede referente. Ciò tuttavia non significa che non si debba procedere con lo spirito collaborativo al quale si è richiamato l'onorevole Molteni, considerato peraltro che la materia della riforma della geografia giudiziaria non può e non deve avere connotazioni politiche. Invita, quindi, i relatori a tener conto di tutte le osservazioni che emergeranno nel corso dell'esame del provvedimento senza fare distinzioni tra maggioranza ed opposizione.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del Presidente, si sofferma sulla richiesta al Governo di dati ed informazioni da lui presentata insieme all'onorevole Ferranti e ad altri deputati, illustrata dal Presidente, sottolineando come questa si volta a verificare la compatibilità delle scelte fatte dal Governo con la *ratio* della delega, che deve essere individuata nella razionalizza-

zione delle spese connesse all'organizzazione sul territorio degli uffici giudiziari. A suo parere, lo schema di decreto non corrisponde assolutamente a tale *ratio*, determinando piuttosto degli aggravii di spesa sia per lo Stato che per i cittadini. Proprio in questa ottica si è chiesto il quadro degli immobili utilizzati attualmente come sede degli uffici giudiziari suddivisi per distretto, con i relativi costi di gestione e l'indicazione degli edifici di nuova costruzione, di quelli in fase di realizzazione e/o di ultimazione nonché delle ristrutturazioni effettuate negli ultimi dieci anni nonché l'analisi relativa alla capienza e/o potenzialità di « accoglienza » da parte degli uffici giudiziari accorpanti. Sempre in questa ottica deve essere collocata la richiesta dell'indicazione della massima distanza che vi è tra la sede di un tribunale accorpante ed un comune rientrante nella circoscrizione di un tribunale ad esso accorpato, considerato che a seguito della riforma aumenterà in maniera rilevante in molti territori il numero dei chilometri che i cittadini dovranno percorrere per recarsi presso l'ufficio giudiziario più vicino.

Comunica inoltre di aver presentato insieme all'onorevole Ferranti la richiesta di una serie di audizioni nonché delle osservazioni e proposte di tutti i Consigli giudiziari in merito allo schema di decreto legislativo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Costa ed a tutti i deputati iscritti a parlare che non è questa la sede per intervenire sullo schema di decreto sulla riduzione dei tribunali, il cui esame sarà avviato dalla Commissione martedì 17 luglio. Rileva di aver fatto riferimento a tale schema unicamente per informare la Commissione degli adempimenti istruttori da lei compiuti, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Invita pertanto i deputati ad intervenire sul provvedimento una volta iniziata l'esame con la relazione dei correlatori.

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.**

**Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 5 luglio 2012)*, in merito alla quale la Presidenza aveva espresso delle perplessità relativamente alla parte in cui viene fatto riferimento alle compiti del Prefetto, non rientrando nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti e delle perplessità espresse dal presidente riformula la proposta di parere trasformando la prima condizione in osservazione ed eliminando la seconda condizione *(vedi allegato 2)*.

Angela NAPOLI (FLpTP) ritiene opportuno approvare un parere favorevole senza alcuna osservazione.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole An-

gela Napoli. Tuttavia, ritenendo opportuno esprimere celermente il parere favorevole sul testo, dichiara che voterà a favore della nuova proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*

**La seduta termina alle 13.45.****INTERROGAZIONI**

*Giovedì 12 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, ritenendo tra l'altro sgradevole che il Governo abbia ritenuto di elencare i reati commessi da un detenuto deceduto in carcere, posto che ciò non costituiva oggetto dei quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo. Nella risposta si fa riferimento a pregresse patologie, che evidentemente non erano state diagnosticate al momento dell'ingresso in carcere del detenuto. Ritiene inoltre opportuno precisare che, per quanto le risulti, la magistratura di sorveglianza in rarissimi casi visita le celle di detenzione ed è realmente consapevole delle reali condizioni di detenzione.

**5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale si può trarre conferma di come i detenuti tossicodipendenti difficilmente siano seguiti e curati come dovrebbero, tanto che gli psichiatri sostengono di essere costretti a somministrare loro dosi massicce di psicofarmaci. Rileva quindi che i detenuti in questione dovrebbero essere sottoposti ad una forma di custodia in carcere attenuata.

**5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta dalla quale emerge che il detenuto all'ingresso in carcere non presentava problemi sanitari, eppure risulta che assumesse dosi abnormi di farmaci. Sarebbe stato pertanto necessario un ulteriore approfondimento al riguardo. Più in generale sottolinea come il Governo affronti in modo inadeguato la situazione drammatica e insostenibile delle carceri italiane, dovuta al sovraffollamento e alla carenza di personale e, quindi, alla carenza di adeguati controlli.

**5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta in considerazione della realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.*

*Atto n. 488.*

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.*

*Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.*

*Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.*

*Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.*

*Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.*

*Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.*

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041,  
approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi,  
C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 8.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ricostruiti con la seguente: sostituiti.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ricostruzione con la seguente: sostituzione.*

**8. 1. Cilluffo.**

*Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 1124 », dopo le parole: per l'altra metà inserire la seguente: esclusivamente.*

**8. 2. Duilio.**

## ART. 9.

*Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: dichiara all'assemblea di aver assolto gli oneri di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e.*

**9. 2. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.**

*Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sopprimere le seguenti parole: nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati.*

**9. 3. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.**

*Al comma 1, capoverso « ART. 1129 », secondo comma, sostituire le parole: entro dieci giorni dall'accettazione con le seguenti: entro trenta giorni dall'accettazione.*

**9. 5. D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.**

*Al capoverso, « ART. 1129 », sostituire il terzo comma con il seguente: L'amministratore all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.*

**9. 6. Bernardini.**

*Al capoverso, « ART. 1129 », terzo comma, aggiungere infine le seguenti parole: ed i relativi oneri saranno a carico dei condomini.*

**9. 8. Vitali.**

*Al comma 1, capoverso, « ART. 1129 », quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:*

« Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio. »

**\* 9. 10. Cavallaro.**

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo:

«Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra per lo specifico condominio.»

\* **9. 11.** Lussana, Follegot.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», decimo comma, dopo le parole: dall'assemblea aggiungere le seguenti: , con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

**9. 19.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», decimo comma, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

Nei casi di emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal n. 3) del successivo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria ed in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, avrà titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

**9. 20.** (Nuova formulazione) Cassinelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 1129», undicesimo comma, n. 1), dopo le parole: il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la aggiungere le seguenti: revoca e per la.

**9. 21.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

Al capoverso «ART. 1129», tredicesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa pattuizione dell'assemblea che ne determina la nomina.»

**9. 22.** (Nuova formulazione) Bernardini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine il seguente comma:

«Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.»

**9. 24.** Samperi, Berretta.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso «ART. 1130», n. 7), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

**10. 1.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: disposizione di beni comuni, inserire le seguenti: costituzione di servitù attive e passive.

**12. 4.** Cassinelli.

## ART. 13.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 1135, primo comma, del codice civile, il n. 4) è sostituito dal seguente:

« 4) alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori ».

**13. 1.** Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato ».

*Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso « ART. 1136 », quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.*

\* **13. 3.** Vitali.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

« L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promosse dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione e ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato ».

*Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso « ART. 1136 », quarto comma, dopo le parole: e 1122-ter, aggiungere le seguenti: nonché 1135, secondo comma.*

\* **13. 4.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

## ART. 14.

*Al comma 1, capoverso « ART. 1136 », terzo comma, sopprimere le parole da: L'assemblea in seconda convocazione sino a: condominio.*

**14. 1.** Cilluffo.

## ART. 16.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia. »

**16. 1.** (Nuova formulazione) Vitali.

## ART. 18.

*Al comma 1, capoverso « ART. 63 », sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti alla data del subentro ».

**18. 1.** Vitali.

*Al comma 1, capoverso « ART. 63 », sopprimere il sesto comma.*

**18. 100.** Il Relatore.

## ART. 20.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mani, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.*

**20. 1.** Vitali.

## ART. 21.

*Al comma 1, capoverso «ART. 67», dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: Nudo proprietario ed usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.*

**21. 3.** Vitali.

## ART. 23.

*Al comma 1, capoverso «ART. 69», primo comma, n. 2), aggiungere infine il seguente periodo: In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.*

**23. 2.** Vitali.

## ART. 25.

*Al comma 1, al capoverso «ART. 71», sostituire il primo comma con i seguenti:*

1. È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, il repertorio dei condomini, nel quale sono annotati, per ogni condominio:

a) il titolo;

b) il codice fiscale;

c) le unità immobiliari che lo compongono con i relativi estremi catastali;

d) le delibere condominiali che dispongono la modifica della destinazione d'uso, l'alienazione o l'acquisto di ulteriori beni immobili condominiali;

e) le delibere condominiali che hanno per oggetto la nomina o la revoca degli amministratori;

f) i regolamenti di condominio e i relativi atti modificativi;

g) i bilanci del condominio;

h) tutti gli atti o i contratti da cui derivino obbligazioni a carico del condominio di valore superiore a diecimila euro;

i) le liti attive e passive; le sentenze e le ordinanze emesse in cause nelle quali il condominio sia parte in causa.

2. L'amministratore del condominio comunica all'Agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazione entro il termine di trenta giorni dal suo compimento. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni ritardo ed ogni omissione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

**25. 2.** (Nuova formulazione) Duilio.

*Al comma 1, dopo il capoverso «ART. 71», inserire il seguente:*

«ART. 71-bis. – 1. Presso ogni Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, è istituito un Registro degli amministratori di condominio. Possono essere iscritti al Registro coloro:

a) che abbiano il godimento dei diritti civili;

b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge

commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non siano interdetti, inabilitati o dichiarati falliti;

e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;

g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio;

h) che abbiano sottoscritto un'assicurazione per responsabilità professionale, secondo i criteri definiti dall'Agenzia del territorio.

2. Al registro possono essere iscritte anche società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 comporta la cancellazione dal registro. L'iscrizione può essere sospesa per un periodo non superiore a due anni, in caso di grave negligenza professionale debitamente accertata, secondo procedure definite dall'Agenzia del territorio.

4. Per quanti abbiano svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti all'entrata in vigore della pre-

sente disposizione, l'iscrizione nel registro è disposta anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) ed g) del comma 1. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

5. Agli iscritti al registro è riconosciuta competenza specifica per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'iscrizione al registro, tuttavia, non costituisce requisito per l'esercizio di tale attività ».

**25. 7.** (Nuova formulazione) Duilio.

#### ART. 26.

*Al comma 1, capoverso « ART. 71-bis », sostituire le parole:* dei registri di cui all'articolo 1130, primo comma, n. 7) *con le seguenti:* dei documenti di cui all'articolo 1130, primo comma, nn. 7), 8), 9, e 10) ».

**26. 10** (ex 10. 3.) Cassinelli.

*Al comma 1 capoverso « ART. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole:* nonché le controversie in cui il condominio e parte.

**\* 26. 2.** Angela Napoli.

*Al comma 1 capoverso « ART. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole:* nonché le controversie in cui il condominio e parte.

**\* 26. 3.** Cesario.

*Al comma 1 capoverso « ART. 71-ter » primo comma, sopprimere le parole:* nonché le controversie in cui il condominio e parte.

**\* 26. 4.** Carfagna.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta C. 4568,

osservato che il nuovo testo in esame supera le perplessità sul precedente testo che avevano portato l'11 gennaio scorso all'approvazione di un parere contrario, per quanto fosse condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse;

preso atto, pertanto, che:

non viene più imposto un obbligo generalizzato e sostanzialmente indeterminato di denuncia nei confronti di chiunque fosse a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale (articolo 1, comma 1, del precedente testo), venendo invece previsto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale (*Denuncia da parte di privati*), nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, la facoltà di denunciare la scomparsa;

non viene conseguentemente più previsto che dalla inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo da parte di persone diverse dai congiunti derivi l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000 (articolo 1, comma 6, del precedente testo);

ritenuto che appare comunque opportuno sostituire le parole « può denunciare » con le parole « può segnalare », in quanto la denuncia nel suo significato tecnico-giuridico, con particolare riferimento al diritto penale sostanziale e processuale a cui il testo fa specifico riferimento, costituisce uno strumento per perseguire fatti illeciti o quantomeno ritenuti tali dal denunciante, mentre nel caso in esame la comunicazione alle forze di polizia di cui all'articolo 1 non riguarda autonomi fatti illeciti, meritevoli di autonomo approfondimento giudiziario per verificare responsabilità connesse al fatto stesso, ma serve ad attivare un pronto intervento per evitare che alla scomparsa, di per sé non illecita, possano collegarsi eventuali conseguenze pregiudizievoli per la persona;

osservato che il comma 4, parzialmente modificato, dispone che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e disciplina le relative procedure. ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, prevedendo inoltre che nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto

valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse;

esprimo perplessità sulla scelta di indicare al prefetto attraverso una disposizione legislativa quali debbano essere le iniziative da intraprendere di seguito alla comunicazione ricevuta dall'ufficio di polizia, per cui potrebbe essere opportuno sia sopprimere la disposizione secondo cui il Prefetto deve coinvolgere il Commissario straordinario ovvero intraprendere delle particolari iniziative coinvolgendo altri organi od enti sia trasformare in una facoltà

la valutazione del Prefetto sull'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, stabilendo peraltro il consenso dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa in luogo del fatto che debbano essere solamente sentiti;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole « può denunciarne » con le seguenti: « può segnalare » e conseguentemente al medesimo articolo ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire la parola « denuncia » con la seguente « segnalazione ».

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06737 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere dell'Ucciardone di Palermo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al decesso di Sakhiri El Mustafa – avvenuto presso il pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo in data 14 gennaio 2012 – si comunica che il predetto detenuto era stato tratto in arresto il 9 aprile 2008 per molteplici fattispecie delittuose, tra cui detenzione illecita di sostanza stupefacente, concorso in furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Testo Unico in materia di immigrazione, ai sensi degli articoli 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, 110 c.p., 624 c.p., 625 comma 7 c.p., 62-bis c.p., articolo 337 c.p., articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Dal giorno 12 marzo 2010 il Sakhiri era ristretto presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, con la posizione giuridica di condannato definitivo ed un fine pena al 23 novembre 2013.

Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che alle ore 23.35 del 13 gennaio 2012 il detenuto veniva colto da un improvviso malore, mentre si trovava all'interno della sua cella. Il sanitario chiamato dal personale di polizia penitenziaria trovava il Sakhiri disteso a letto in posizione supina e, verificatane le non buone condizioni fisiche, ne richiedeva l'immediato ricovero in luogo esterno di cura.

Alle ore 00.10 il detenuto veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale civico di Palermo, dove giungeva alle ore 00.15; praticate inutilmente le manovre cardio-respiratorie, alle ore 00.45 ne veniva constatato il decesso per arresto cardio-circolatorio.

Su quanto accaduto è stata prontamente avviata un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Sicilia al fine di appurare cause, circostanze e modalità del decesso. Contestualmente è stata investita la competente Autorità giudiziaria, che ha immediatamente avviato gli esami autoptici sulla salma. In data 6 aprile 2012 sono stati acquisiti gli esiti degli accertamenti effettuati dal medico legale incaricato dalla Procura di Palermo. Secondo quanto esposto nella relazione medica conclusiva, il decesso di Sakhiri El Mustafa va ricondotto ad una preesistente patologia, dovendosi affermare « dalle evidenze emerse dall'esame autoptico e dai successivi esami istologici », che non vi sono lesioni traumatiche e che « il decesso è riconducibile a morte cardiaca improvvisa di origine aritmica, in soggetto con verosimile sindrome di Conn ».

Per quanto riguarda, poi, il numero delle morti in carcere si rappresenta che dall'inizio dell'anno alla data del 2 luglio 2012 si sono verificati 50 decessi per cause naturali e 27 episodi di suicidio.

Per ogni episodio suicidario viene sempre disposta, in raccordo con le competenti Autorità giudiziarie, una apposita visita ispettiva (normalmente affidata al Provveditore della Regione dove si è verificato l'evento); tale ispezione interessa anche i casi di morte cosiddetta naturale, ogni qualvolta per le modalità dell'evento o per le circostanze oggettive risultino necessari ulteriori approfondimenti, così come accaduto per il decesso prima menzionato.

Per ciò che concerne, infine, l'auspicata istituzione di un organo di monitoraggio indipendente, che controlli i luoghi di detenzione, si fa presente che in Italia è già previsto un organo indipendente, rappresentato dalla Magistratura di Sorveglianza, la quale è istituzionalmente investita della vigilanza sull'organizzazione degli istituti penitenziari e sulla corretta esecuzione della pena.

Resta ferma la previsione di cui all'articolo 67 dell'ordinamento penitenzia-

rio, che riconosce ad una molteplicità di figure istituzionali – terze rispetto all'amministrazione penitenziaria – di visitare gli istituti penitenziari senza alcuna autorizzazione. Di recente, l'elenco di tali Autorità è stato integrato attraverso l'inserimento dei Garanti dei diritti dei detenuti.

A ciò si aggiunga che sono state presentate diverse proposte di legge riguardanti l'istituzione della figura del Garante nazionale dei detenuti.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06738 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di Barcaglione di Ancona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie riguardanti il tentativo di suicidio di un giovane tunisino ristretto presso la Casa di reclusione Ancona-Barcaglione. I parlamentari segnalano altresì, la opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica, nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere.

Con riferimento alla richiesta di notizie in ordine al tentativo di suicidio posto in essere dal detenuto Ben Hamza Majdeddine presso la Casa di Reclusione di Ancona, si rappresenta che in data 16 gennaio 2012 il detenuto in questione ingeriva, presumibilmente, della candeggina; veniva immediatamente contattato il 118 che trasferiva il detenuto presso il locale nosocomio. Dopo i necessari accertamenti il giorno seguente Ben Hamza veniva dimesso e faceva rientro in istituto.

Al rientro, il detenuto riferiva al personale di polizia penitenziaria, che le ragioni del suo gesto erano da ricondursi ai ritardi, da lui riscontrati, in un procedimento per espulsione dal territorio nazionale, ex articolo 16 della legge n. 286 del 1998, pendente presso la Questura.

Il Comandante del Reparto, prendeva contatti con la Questura di Ancona – Ufficio Immigrazione –, per avere notizie più dettagliate sul procedimento cui aveva fatto riferimento il detenuto e sui relativi tempi di definizione. Le notizie apprese

venivano riferite al Ben Hamza, il quale si tranquillizzava scusandosi per il suo insano gesto.

A seguito dell'evento, oltre al doveroso provvedimento di sottoposizione a grande sorveglianza custodiale del detenuto in argomento, finalizzata a scongiurare altri gesti inconsulti, veniva attivata un'adeguata attività di sostegno psicologico.

Tuttora il detenuto continua ad essere monitorato ed al momento è tranquillo, partecipa alle attività trattamentali ed ha buoni rapporti con la restante popolazione detenuta.

Circa il quesito di carattere generale ed attinente al triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo, preme osservare come accurato e costante sia l'impegno prestato dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni. Invero, si è più volte intervenuti, con diverse circolari, per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero svolti sempre più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

Sono state elaborate, peraltro, anche apposite linee guida, volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento dell'« accoglienza » e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari.

A fronte dell'avvertita necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio, per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione, è stata costituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli

eventi di suicidio, con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari.

Con riferimento infine alla opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere, si evidenzia che trattasi di questioni poste all'attenzione del Ministro, in più interrogazioni, alcune delle quali riferibili agli odierni interroganti, ed alle quali si è già dato riscontro.

In ogni caso si riferisce che, allo stato, non risultano allo studio iniziative normative in materia. Tuttavia, è stato presentato alla Camera, in data 18 maggio 2011, un disegno di legge (A.C. n. 4363), per il quale non è ancora iniziato l'esame, relativo alla « Modifica dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il perso-

nale degli istituti di prevenzione e di pena destinato alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti ».

Con tale proposta di legge, si intende tra l'altro potenziare, all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, la attività di osservazione ed assistenza. È prevista, infatti, l'istituzione del ruolo organico degli esperti dell'osservazione e del trattamento (tra cui, gli psicologi) deputati a monitorare le situazioni di disagio personale che si manifestano in carcere. Tali esperti dell'osservazione e del trattamento verrebbero ad aggiungersi, secondo tale iniziativa normativa, ad altri servizi sempre a carico dell'amministrazione penitenziaria, quali i « servizi nuovi giunti », istituiti nelle strutture carcerarie maggiori per identificare il rischio di auto o di etero aggressività e i servizi per le tossicodipendenze.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque assicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-06739 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Imperia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono notizie riguardanti il decesso di Fabio Parodi, avvenuto in data 16 gennaio 2012 presso la Casa Circondariale di Imperia. I parlamentari segnalano altresì la carenza di personale di vigilanza presso lo stesso istituto oltre alla particolare tensione detentiva determinata da sovraffollamento.

Dagli elementi acquisiti, si rileva che il detenuto *Fabio Parodi*, nato a Savona il 23.9.1984, era stato tratto in arresto in data 10.7.2010 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 C.P. e articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/90. Il predetto si trovava nell'istituto di Imperia dal 20.7.2011, proveniente dall'istituto di Savona e il suo fine pena era fissato all'11.6.2015.

In data 16 gennaio 2012, verso le ore 9.30, il compagno di cella del Parodi si accorgeva che lo stesso non rispondeva ai suoi inviti a svegliarsi per cui chiedeva l'intervento del personale che, unitamente al medico e all'infermiera di turno, constatava le condizioni estremamente critiche del detenuto. Il personale medico del 118, intervenuto a seguito di tempestiva richiesta, non poteva che constatare il decesso del Parodi, avvenuto per cause clinicamente non accertabili. L'ora del decesso veniva collocata tra le 2 e le 4 ore antecedenti il rilievo del medico legale, svoltosi alle ore 10,30.

Al Parodi, non era stato prescritto alcun farmaco, atteso che alla visita di primo ingresso non presentava particolari problemi sanitari e non si era dichiarato tossicodipendente, peraltro risultava di giovane età e di buona costituzione fisica,

sicché la morte potrebbe essere dovuta a fatti di probabile natura iatrogena, ossia determinata dall'assunzione di farmaci in quantità smisurata che, con tutta verosimiglianza, lo stesso Parodi si era procurato mediante azioni illecite.

Tale è, peraltro, la ipotesi investigativa coltivata dalla Procura della Repubblica di Imperia, che sulla vicenda ha instaurato un procedimento penale nei confronti del personale medico e infermieristico dell'istituto per i delitti di cui agli artt. 81 cpv cp 476 e 479 cp e 314 cp.

Attesa la pendenza della indagine predetta, anche su indicazioni della stessa Procura della Repubblica, l'attività amministrativa ispettiva è stata momentaneamente sospesa.

Venendo alla seconda delle richieste, si rappresenta che nella Regione Liguria, operano 947 unità di personale di Polizia Penitenziaria, a fronte di un organico previsto di 1.264 unità.

Il personale di Polizia Penitenziaria operante nella Casa circondariale di Imperia è pari a 56 unità, a fronte di un organico previsto di 78 unità.

Il Provveditorato Regionale per la Liguria ha supportato, con le risorse a disposizione, le necessità operative dell'istituto, disponendo il distacco di n. 3 unità oltre ad altri interventi operati in precedenza.

La situazione relativa alla carenza di personale sarà comunque suscettibile di sicuro miglioramento atteso che la legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia,

da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disponibilità finanziaria consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, rispetto a quello di 1.018 unità, recentemente autorizzato per la copertura del turn-over nell'anno 2011.

Per quanto concerne, infine, lo stato di tensione detentiva, si rappresenta che l'istituto in argomento non è tra i più

affollati, invero alla data del 28.3.2012, a fronte di una capienza tollerabile di 116 erano presenti n. 113 detenuti. Peraltro si ritiene che le presenze detentive tenderanno ad attenuarsi grazie agli effetti della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che consentiranno di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva, sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-06742 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Matera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

On. Bernardini, a fronte delle segnalazioni riguardanti le attuali condizioni della Casa Circondariale di Matera, rappresento che non risultano pervenute comunicazioni in merito ad infiltrazioni di acqua nelle celle del predetto istituto.

Il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria riferisce, piuttosto, che il penitenziario di Matera è stato interessato, proprio di recente, da lavori di ristrutturazione che hanno consentito di realizzare anche l'adeguamento dei vari reparti alle prescrizioni del vigente Regolamento di Esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Il predetto istituto, per quanto sprovvisto di un impianto antintrusione ed antiscavalamento del muro di cinta, è do-

tato di telecamere a circuito chiuso, che risultano attualmente funzionanti in prossimità del blochouse.

In ogni caso, ai fini di garantire un potenziamento della sicurezza, è stata prevista – nella programmazione triennale dei lavori 2012/2014 – la realizzazione del predetto impianto, con un costo stimato per la realizzazione dell'opera pari a circa 150.000,00 Euro.

Per quanto riguarda, invece, l'impianto fognario del penitenziario di Matera, il DAP riferisce che si tratta di un impianto unico per le acque bianche e per quelle nere, ma che lo stesso è, comunque, connesso alla fognatura pubblica. Al riguardo giova evidenziare che è stata presentata una regolare domanda di autorizzazione allo scarico e che l'Ente competente non ha opposto alcuna obiezione.